



[A tutte le aziende clienti]

Udine, 28.03.2008

Oggetto: Dimissioni volontarie – Obbligo di utilizzare il modello ministeriale – Parziale modifica delle istruzioni di compilazione.

In base alle nuove istruzioni diramate dal Ministero del lavoro, il lavoratore che intende rassegnare le dimissioni – in alternativa alla compilazione presso gli enti accreditati – **può compilare il modello eseguendo la procedura informatica anche dal proprio personal computer** utilizzando un collegamento internet con un proprio indirizzo di posta elettronica al quale farsi spedire “*user name*” e “*password*” che sono indispensabili per la procedura di autenticazione.

Per quanto attiene alla compilazione del modulo – in base alle nuove e diverse istruzioni diramate dal Ministero – la data da indicare nel campo “**data decorrenza dimissioni**” è il primo giorno da cui decorre il preavviso.

In pratica il lavoratore che intenda effettuare in servizio tutto il periodo di preavviso, dovrà indicare la “data di decorrenza” tenendo conto della data in cui consegnerà il modulo di dimissioni al datore di lavoro per il calcolo del periodo di preavviso previsto dal contratto.

Il modulo di dimissioni volontarie deve essere firmato dal lavoratore e consegnato al datore di lavoro.

Il termine da prendere a riferimento per il “calcolo” del preavviso partirà dal giorno in cui il datore di lavoro avrà ricevuto il modello e ciò indipendentemente dalla “data di decorrenza dimissioni” riportata sul modulo.

Es. compilazione ed invio telematico il 7 marzo, consegna al datore il 13 marzo:

- con preavviso di 20 giorni di calendario: data di decorrenza dimissioni 14 marzo, ultimo giorno lavorativo 2 aprile.
- con preavviso di 20 giorni di calendario decorrenti dal 16 del mese: data decorrenza dimissioni 16 marzo, ultimo giorno di lavoro 4 aprile.

Diversamente da quanto previsto inizialmente l’obbligo sussiste anche per le dimissioni per giusta causa.

Il datore di lavoro entro i 5 giorni successivi alla data di effettiva cessazione ha comunque l’onere di effettuare la comunicazione di cessazione al Centro per l’Impiego.

La procedura informatica non si applica alle seguenti ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro:

- risoluzione consensuale;
- dimissioni incentivate;
- cessazione di contratti a tempo determinato per decorrenza del termine;
- dimissioni in periodo di prova;
- dimissioni per collocamento in quiescenza;
- tirocini formativi e stages;
- prestazioni di lavoro autonomo occasionale (art.2222c.c.) senza coordinamento alcuno.

Per quanto riguarda amministratori e componenti organi di controllo che si configurano come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e non come lavoro autonomo, il Ministero – con propria interpretazione – ha indicato che la procedura informatica sopraindicata deve essere utilizzata anche dall’amministratore che si dimette prima della data di scadenza del mandato.

Per quanti volessero approfondire ulteriormente la materia consigliamo la Guida operativa dei Consulenti del lavoro scaricabile al seguente indirizzo: www.consulentidellavoro.it >> link “guida dimissioni on-line”.